

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6804 del 20/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SESVANDERHAVE Italia S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena, Via Romagna n. 220. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di spulatura di sementi di barbabietola da zucchero sito nel Comune di Cesena, Via Romagna n. 220.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7062 del 20/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SESVANDERHAVE Italia S.r.l. con sede legale in Comune di Cesena, Via Romagna n. 220. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di spulatura di sementi di barbabietola da zucchero sito nel Comune di Cesena, Via Romagna n. 220.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/07/2017, acquisita al Prot. Unione 31595 e da Arpae al PGFC/2017/11495 del 31/07/2017, da **SESVANDERHAVE Italia S.r.l.** nella persona di Luca Zannoni, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Romagna n. 220, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di spulatura di sementi di barbabietola da zucchero sito nel Comune di Cesena, Via Romagna n. 220, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP con nota Prot. Unione 34838 del 30/08/2017 acquisita al protocollo PGFC/2017/12865 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL, Arpae;

Atteso con il medesimo atto soprarichiamato è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 25/09/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 38577 e da Arpae al PGFC/2017/14698 del 05/10/2017;

Considerato che in data 19/10/2017 ed in data 25/10/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita ai Prot. Unione 42848 - 43819 e da Arpae ai PGFC/2017/15465 del 20/10/2017 e PGFC/2017/15746 del 26/10/2017;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 92127/63 del 28/08/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/12833 del 30/08/2017, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 86/AUA/2017, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 14 luglio 2017 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Claudio Bonfè di Santarcangelo di Romagna (RN), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 19/12/2017;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *“(...) Vista la relazione tecnica PGFC/2017/16649 del 14/11/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 18/12/17 prot. 2017/0288196/P, trasmessa con PEC del 18/12/17 acquisita al prot. PGFC/2017/18548, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: “considerato che il fabbricato risulta ubicato all'interno di Zona Artigianale, si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza ai sistemi di captazione e abbattimento delle polveri adottati per l'emissione E1 (spulatura) e E2 (carico scarti di lavorazione) nel rispetto dei limiti di concentrazione delle polveri in uscita proposti da Arpae”;

Visto il parere favorevole di conformità edilizia e urbanistica espresso dal Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena con nota PG 111779/2017 del 18/10/2017;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio; Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...)”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SESVANDERHAVE Italia S.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SESVANDERHAVE Italia S.r.l.** (C.F. 09709570155) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Romagna n. 220, per **lo stabilimento di spulatura di sementi di barbabietola da zucchero sito nel Comune di Cesena, Via Romagna n. 220.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota del 30/08/2017, acquisita al protocollo PGFC/2017/12865, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota del 24/08/2017 PGFC/2017/12648 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria delle emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con nota PGFC/2017/16649 del 14/11/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 – SPULATURA - Gli inquinanti sono costituiti da polveri. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.1.13 “*Pulitura semi oleosi e cereali vari*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a di 20 mg/Nmc. Per le prescrizioni si farà riferimento alle lettere f) e g) del punto 4.1.13 “*Pulitura semi oleosi e cereali vari*” dei Criteri CRIAER.

Il sistema di abbattimento è costituito da un ciclone al cui interno sembrano essere collocate delle maniche. La documentazione non riporta il numero e le dimensioni di dette maniche, per cui non è possibile valutarne la rispondenza ai parametri riportati al punto 3.2.1 dell'allegato 3 dei Criteri CRIAER. Il ciclone non compare nell'elenco degli impianti di abbattimento previsti dal punto 3.2 “*Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare*” dell'allegato 3 dei Criteri CRIAER; tuttavia, tenuto conto che tale sistema è integrato con un filtro a maniche e di quanto riportato nello stesso allegato al punto “3.1.1 - *Per migliore tecnologia si intende un sistema tecnologico, adeguatamente verificato e sperimentato, in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso*”, si ritiene possa essere accettata tale soluzione, purché il gestore dimostri che l'impianto di abbattimento è

in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa, del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

EMISSIONE E2 – CARICO SCARTI LAVORAZIONE - Gli inquinanti sono costituiti da polveri. Per la determinazione del valore limite si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.1.1 “*Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare*” dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09, si applica il valore più restrittivo pari a di 20 mg/Nmc. Per le prescrizioni si farà riferimento alle lettere f) e g) della voce 4.1.1 “*Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare*” dei Criteri CRIAER .

Riguardo i valori delle portate indicati dal gestore, non è stato possibile effettuare una valutazione in quanto non sono stati forniti specifici elementi descrittivi al riguardo, né allegati tecnici (es. curve dei ventilatori). Pertanto, si assume, esclusivamente in via presuntiva, che i valori riportati siano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio come previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 269 della Parte V del Dlgs 152/2006 e s.m..

CONCLUSIONI - Fatte salve le osservazioni riguardo il sistema di abbattimento afferente il punto di emissione E1 e i valori delle portate, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la Ditta, con PEC del 26/10/17 PGFC/2017/15746, ha trasmesso documentazione integrativa che include una dichiarazione del costruttore dell'impianto di abbattimento della emissione E1, in cui si garantisce che il sistema ridurrà le polveri in entrata per più del 90%, ritiene ottemperata la richiesta avanzata della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena relativamente al sistema di abbattimento della emissione E1 “Spulatura”.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 18/12/17 prot. 2017/0288196/P, trasmessa con PEC del 18/12/17 acquisita al prot. PGFC/2017/18548, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: “*Considerato che il fabbricato risulta ubicato all'interno di Zona Artigianale, si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza ai sistemi di captazione e abbattimento delle polveri adottati per l'emissione E1 (spulatura) e E2 (carico scarti di lavorazione) nel rispetto dei limiti di concentrazione delle polveri in uscita proposti da Arpa*”.

Il Comune di Cesena, con nota prot. PG 111779/2017 del 18/10/2017 del Settore Governo del Territorio, ha espresso parere favorevole di conformità edilizia e urbanistica.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in

data 28/07/2017 P.G.N. 31595, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE CALDAIA 32,1 kW a metano

EMISSIONI N. 2 CALDAIE 24 kW ciascuna a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di spulatura di sementi di barbabietola da zucchero sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 - SPULATURA

Impianto di abbattimento: ciclone integrato da filtro a maniche

Portata massima	42.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E2 - CARICO SCARTI DI LAVORAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta

non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1 ed E2 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.